

Newsletter n. 36/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, grande sezione, 8 settembre 2026, C-293/24 – *João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri*, responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto dell'Unione: la Corte di giustizia chiarisce il peso dell'omesso rinvio pregiudiziale;**

2. **Corte giust. UE, grande sezione, 8 settembre 2026, C-163/24 – *BX*, responsabilità per violazione del diritto dell'Unione: la Corte precisa le condizioni alle quali un singolo individuo può ottenere un risarcimento a seguito di una decisione giudiziaria contraria al diritto eurounitario;**

3. **Corte giust. UE, grande sezione, 8 settembre 2026, C-298/23 – *Inter IKEA Systems BV*, il titolare di un marchio notorio può opporsi all'uso da parte di un partito politico qualora quest'ultimo non abbia dimostrato che la sua libertà di espressione prevale sui diritti e interessi di tale titolare.**

Corte costituzionale

4. **Corte cost., 1° ottobre 2026, n. 156, non sono incostituzionali l'art. 1, comma 7, della legge della regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024 e l'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024,**

in materia di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER); inammissibili le ulteriori questioni.

Corte di cassazione

5. **Cass. civ., sez. un., 15 settembre 2026, n. 25318, sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, in caso di revoca della gara e dell'aggiudicazione per sopravvenuta insostenibilità economico-finanziaria dell'opera;**

6. **Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2026, n. 25259, sull'insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario, in caso di sindacato su atti amministrativi presupposti.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

7. **Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2026, n. 6152, è illegittimo l'ordine di bonifica e di messa in sicurezza di aree inquinate emesso nei confronti del proprietario dell'area non responsabile;**

8. **Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2026, n. 6126, sul sindacato della discrezionalità tecnica, sull'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio e della verificazione, sull'appello incidentale improprio e sull'ottemperanza all'ordinanza cautelare;**

9. **Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2026, n. 6035, interdittiva antimafia e misure di prevenzione collaborativa in caso di agevolazione occasionale: principio di gradualità e motivazione;**

10. **T.r.g.a. Trento, 14 settembre 2026, n. 141, giustificazione dei costi di manodopera in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta economica;**

11. **T.a.r. per il Lazio, sez. I, 31 agosto 2026, n. 14477, accesso difensivo alle generalità degli agenti verbalizzanti: la riservatezza non giustifica l'anonimato, il danno da ritardo va provato;**

12. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 28 agosto 2026, n. 2399, condono edilizio in Sicilia e ambito di operatività del silenzio-assenso paesaggistico.**

Normativa e altre novità di interesse

13. **Legge 29 settembre 2026, n. 169 – Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile (in G.U., serie generale, n. 227 del 30 settembre 2026);**

14. **Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 – Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (in G.U., serie generale, n. 227 del 30 settembre 2026);**

15. **Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168 – Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale (in G.U., serie generale, n. 226 del 29 settembre 2026);**

16. **Decreto legislativo 11 settembre 2026, n. 172 – Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* in materia di concessioni di derivazione d'acqua (in G.U., serie generale, n. 229 del 2 ottobre 2026);**

17. **Delibera ANAC 9 settembre 2026, n. 330, parere precontenzioso sull'obbligo della stazione appaltante, che ha inserito nel disciplinare di gara la clausola sociale, di pubblicare i dati del personale uscente ai fini della redazione del progetto di riassorbimento (in www. anticorruzione.it, sito istituzionale dell'ANAC).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto dell'Unione: la Corte di giustizia chiarisce il peso dell'omesso rinvio pregiudiziale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 8 settembre 2026, C-293/24 – *João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri.*

Il Supremo *Tribunal de Justiça* portoghese, con la sentenza del 25 febbraio 2009, ha violato in modo sufficientemente qualificato l'art. 1, par. 1, della direttiva 77/187/CEE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa. Depongono in tal senso tre indici concorrenti:
i) la sentenza contiene una combinazione di errori interpretativi, valutati alla luce della giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale poteva ragionevolmente considerare;
ii) è stata adottata in violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 267, terzo comma, TFUE;
iii) il giudice non poteva ignorare che l'approccio metodologico seguito era oggetto di una questione pregiudiziale allora pendente dinanzi alla Corte.
L'art. 3, par. 1, della direttiva 77/187 e l'art. 3, par. 1, della direttiva 2001/23/CE ostano a una normativa nazionale secondo cui il lavoratore che percepisce l'indennità legale per licenziamento collettivo accetta il licenziamento e perde così la possibilità di contestarne la legittimità e di far valere i diritti riconosciuti dalle direttive.
La Corte ricorda che la responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione opera qualunque sia l'autorità pubblica autrice della violazione, anche quando questa deriva da una decisione di un giudice di ultimo grado. Tale responsabilità richiede tre condizioni cumulative:

a) la violazione di una norma dell'Unione preordinata a conferire diritti ai singoli;
b) il carattere sufficientemente qualificato della violazione;
c) un nesso causale diretto tra la violazione e il danno.
Il carattere qualificato della violazione si valuta con riferimento al momento in cui la decisione è stata adottata, e quindi alla giurisprudenza in quel momento esistente. Ne consegue che l'omesso rinvio pregiudiziale non basta da solo a fondare la responsabilità dello Stato: occorre la violazione di una norma sostanziale attributiva di diritti.
Spetta al giudice del risarcimento considerare tutti gli elementi del caso. La violazione è comunque qualificata quando la decisione ha manifestamente ignorato la giurisprudenza della Corte. Anche l'omesso rinvio costituisce un indizio in tal senso. Il giudice di ultimo grado ne è esonerato solo nelle ipotesi indicate dalla sentenza *Cilfit* del 6 ottobre 1982: questione non pertinente, disposizione già interpretata dalla Corte, interpretazione così evidente da non lasciare ragionevoli dubbi. In nessun caso egli può discostarsi di propria iniziativa, senza rinvio, da un'interpretazione già fornita dalla Corte.

(2)

Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione: la Corte precisa le condizioni alle quali un singolo individuo può ottenere un risarcimento a seguito di una decisione giudiziaria contraria al diritto eurounitario.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 8 settembre 2026, C-163/24 – *BX*.

L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 – che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti

(CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008 – deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce una norma del diritto dell'Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli, la cui violazione può essere utilmente invocata a sostegno di un ricorso volto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro.

L'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 – recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007, letto in combinato disposto con l'articolo 12 del regolamento n. 796/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi di tale articolo 68, paragrafo 1, riguarda tanto la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell'agricoltore quanto la corretta identificazione, da parte di quest'ultimo, della parcella coltivata e dei suoi confini.

L'articolo 267, comma 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il mancato rinvio, da parte di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, di una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, non può costituire violazione del diritto dell'Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro di cui trattasi.

Con riferimento alla responsabilità dello Stato-giudice, la Corte ha osservato:

- che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili – inerente al sistema dei trattati sui quali quest'ultima è fondata – si applica:

i) a qualsiasi caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall'autorità pubblica responsabile di tale violazione;

ii) anche quando la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno;

- quanto ai presupposti di tale responsabilità, che il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere solo in presenza di tre condizioni cumulative:

i) la violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale deve accompagnarsi all'inosservanza di un'ulteriore norma del diritto dell'Unione preordinata ad attribuire diritti ai singoli;

ii) la violazione di quest'ultima norma deve essere sufficientemente qualificata;

iii) deve sussistere un nesso di causalità diretto tra la violazione e il danno lamentato;

- che la violazione di tale obbligo di rinvio da parte di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado non può, di per sé, essere sufficiente a far sussistere la responsabilità di uno Stato membro, in quanto occorre che vi sia la violazione di una norma del diritto dell'Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli; evenienza che non sussiste qualora una disposizione del diritto dell'Unione si limiti a perseguire un obiettivo generale di protezione dell'interesse pubblico (nel caso esaminato, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione).

Con riferimento alla questione sottoposta al suo esame, la Corte ha, inoltre, rilevato – quanto ad una disposizione contenuta in un regolamento disciplinante l'ipotesi dell'errore scusabile in favore dell'agricoltore che abbia fornito informazioni effettivamente corrette, o che possa in altro modo dimostrare che è esente da colpe (articolo 68, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 796/2004) – che la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi di detto articolo 68, paragrafo 1, deve essere intesa nel senso che essa riguarda sia la dichiarazione corretta delle superfici da parte dell'agricoltore sia la corretta identificazione della particella coltivata e dei suoi confini; con la possibilità di sottrarsi ad una riduzione o esclusione dal beneficio dei pagamenti se dimostra la non imputabilità dell'errore.
La Corte ha, quindi, chiarito che spetta al giudice nazionale, investito della domanda di risarcimento, tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione, precisando che, in ogni caso, una violazione del diritto dell'Unione è sufficientemente qualificata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia.

(3)

Il titolare di un marchio notorio può opporsi all'uso da parte di un partito politico qualora quest'ultimo non abbia dimostrato che la sua libertà di espressione prevale sui diritti e interessi di tale titolare.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 8 settembre 2026, C-298/23 – *Inter IKEA Systems BV*.

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa – letti in combinato disposto con gli articoli 11 e 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – devono essere interpretati nel senso che, qualora un terzo utilizzi un segno identico o simile ad un marchio notorio, la libertà di espressione

di tale terzo, ivi compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, può costituire un giusto motivo, ai sensi delle summenzionate disposizioni, a condizione che tale libertà prevalga, nell'ambito del bilanciamento dei diritti in questione, sul diritto esclusivo del titolare di tale marchio.

Con tale sentenza la Corte:

i) ha premesso che la normativa dell'Unione europea non contiene una specifica definizione di «giusto motivo», e che, pertanto, tale nozione deve essere interpretata in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema nel quale essa si inserisce;

ii) ha osservato che:

- i diritti del titolare di un marchio sono coperti dall'articolo 17 della Carta, che garantisce il diritto di proprietà e il cui paragrafo 2 menziona la proprietà intellettuale, tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 1 del protocollo n. 1 della CEDU, che sancisce la tutela del diritto di proprietà, quale soglia di protezione minima, valevole anche per i diritti di proprietà intellettuale, compresi i marchi;
- il diritto di proprietà intellettuale, tuttavia, non è assoluto, ma deve essere contemperato con gli altri diritti fondamentali, tra i quali figura, in particolare, la libertà di espressione, garantita dall'articolo 11, paragrafo 1, della Carta;
- tuttavia, il semplice richiamo al diritto alla libertà di espressione non è sufficiente per dimostrare un giusto motivo: pertanto, un terzo, che utilizzi un segno identico o simile ad un marchio avente carattere di notorietà senza il consenso del suo titolare, deve esporre i motivi concreti di tale uso connessi all'esercizio della sua libertà di espressione e dimostrare che tali motivi prevalgono sui diritti e interessi del titolare del marchio;

i) ha chiarito che:

- spetta al giudice nazionale effettuare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto di proprietà del titolare di tale marchio e i suoi interessi, con particolare riguardo alle funzioni di detto marchio che devono essere

salvaguardate; e, dall'altro, il diritto alla libertà di espressione invocato dal terzo e gli interessi di quest'ultimo di usare un segno identico o simile a detto marchio, fermo restando che nessuno di questi due diritti è assoluto;
ii) in tale contesto, il giudice nazionale deve determinare se l'uso da parte del terzo del marchio notorio sia avvenuto in buona fede; ciò che si verifica in particolare quando detto uso è fatto per veicolare un'idea o un'opinione che è in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o i suoi servizi o quando questo stesso uso è fatto per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale o quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest'ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell'esercizio di detta libertà in tale contesto;
iii) in sede di bilanciamento dei diritti e interessi, il giudice nazionale deve anche tenere conto delle conseguenze dell'uso del marchio per il titolare in termini di proporzionalità rispetto alla gravità dell'ingerenza che ne deriva non potendosi imporre al titolare l'obbligo di tollerare un uso atto a causargli un pregiudizio sproporzionato, o addirittura tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di detto marchio;
iv) in tale contesto, occorre tener conto dell'intensità dell'uso da parte del terzo del marchio notorio, della portata di tale uso e delle modalità prescelte a tal fine, nonché del fatto che l'uso da parte del terzo possa dare l'impressione che il titolare del marchio di cui trattasi aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li sostenga in qualche modo, sebbene i valori promossi da tale titolare si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.

Corte costituzionale

(4)

Non sono incostituzionali l'art. 1, comma 7, della legge della regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024 e l'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, in materia di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER).

Corte costituzionale, 1° ottobre 2026, n. 156 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, primo periodo, e 8, e 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge della regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 – nonché dei relativi Allegati A, B, C, D ed E – sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1, 2, lettere m) e s), e 3, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, in quanto le censure sollevate hanno ad oggetto disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte con la sentenza n. 184 del 2025.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale:
i) dell'articolo 1, comma 7, della legge della regione Sardegna n. 20 del 2024, sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001, dal regolamento (UE) 2021/1119, nonché in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e agli articoli 3 e 4 dello statuto speciale;
ii) dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, e dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, comma 1, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001

e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati.

La Corte costituzionale ha innanzitutto rilevato l'inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto gli Allegati A, B, C, D ed E, in quanto – a fronte di disposizioni eterogenee contenute in tali allegati – non sono state formulate autonome censure per ciascuno di essi e non sono state individuate le singole norme, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione dei parametri costituzionali evocati.

Con riferimento alle censurate norme della legge della regione Sardegna n. 20 del 2024, la Corte ha richiamato la sentenza n. 184 del 2025 con la quale ha già dichiarato costituzionalmente illegittime le stesse disposizioni, con conseguente inammissibilità delle analoghe questioni poste per sopravvenuta carenza dell'oggetto.

Ha, invece, dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale:

i) sollevate con riguardo all'articolo 1, comma 7, della legge n. 20 del 2024, avendo già chiarito con la sentenza n. 184 del 2025, rispetto ad argomenti analoghi, che tale disposizione deve intendersi nel senso che l'insistenza di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili anche su un'area dichiarata non idonea non comporta un impedimento assoluto alla realizzazione, quanto piuttosto l'impossibilità di accedere alla procedura semplificata;

ii) promosse con riferimento all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, e all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, in quanto analoghe questioni sulle stesse disposizioni sono state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 127 del 2026.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dal T.a.r. per il Lazio, sez. III, con l'ordinanza 13 maggio 2025, n. 9164, oggetto della News UM n. 67 del 31 luglio 2025.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Corte di cassazione

(5)

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, in caso di revoca della gara e dell'aggiudicazione per sopravvenuta insostenibilità economico-finanziaria dell'opera.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 15 settembre 2026, n. 25318 – Pres. D'Ascola, Rel. Dell'Utri

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno precontrattuale, per lesione dell'affidamento incolpevole, a seguito della revoca della gara e dell'aggiudicazione determinate dalla sopravvenuta insostenibilità economico-finanziaria dell'opera, indipendentemente dalla legittimità dell'attività provvedimentale.

Adita *ex* artt. 10 c.p.a. e 41 c.p.c., la Corte ha chiarito che:

- in materia di contratti pubblici nelle gare di appalto, la fase che precede l'aggiudicazione pone in evidenza come l'affidamento del privato sia strettamente connesso all'esercizio del potere amministrativo; tale connessione non si manifesta solo nella materia contrattuale, ma in ogni ipotesi in cui l'esercizio del potere amministrativo può generare affidamento incolpevole e quindi, particolarmente, nell'attività provvedimentale;
- l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina il danno da affidamento in tale materia, costituisce la base normativa dell'affidamento tutelabile del privato;

- anche quando il privato lamenta la lesione della propria libertà di autodeterminazione negoziale, la relativa controversia risarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che si estende, oltre che ai comportamenti amministrativi in base alla previsione generale contenuta nell'articolo 7 c.p.a., anche alle "controversie risarcitorie".

La Corte ha quindi rilevato che:

- i comportamenti che pone in essere l'amministrazione, in quanto investita del potere/dovere di provvedere, risultano (almeno mediatamente) ricollegabili al potere esercitato nei singoli casi, proprio in virtù del fatto che il danno da lesione dell'affidamento scaturisce dalla violazione dei doveri comportamentali che condizionano il modo in cui il potere della p.a. deve essere esercitato, anche se non sotto il profilo del rispetto delle regole di validità, potendo non essere in discussione la legittimità dell'attività amministrativa;
- le condotte causative di un affidamento incolpevole, poi deluso – adottate nel corso della relazione dinamica tra il privato e la p.a. – trovano la loro ragion d'essere nel potere che questa è sollecitata ad esercitare in vista dell'emissione di un provvedimento ampliativo, in una cornice in cui i principi di buona fede e collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – il quale possiede una portata prescrittiva più generale – concorrono a conformare l'attività dell'amministrazione quali proiezioni dei doveri generali di cui all'articolo 2 della Costituzione;
- la buona fede che informa i rapporti tra p.a. e privato è, a un tempo, regola di condotta e metro di valutazione di comportamenti che, pur se non tipizzati dalla norma attributiva del potere, risultano espressione – diretta o indiretta – dell'esercizio del potere e possono dar luogo a responsabilità per i danni anche in presenza di un provvedimento negativo legittimo.

(6)

Sull'insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario, in caso di sindacato su atti amministrativi presupposti.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 settembre 2026, n. 25259 – Pres. D'Ascola, Rel. Luciotti

Non si configura l'eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di sindacato su atti amministrativi presupposti rispetto ad atti societari di natura privatistica.

La Corte ha chiarito che:

- l'eccesso di potere per sconfinamento nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario non si configura tutte le volte in cui il giudice amministrativo abbia limitato lo *ius dicere* ai soli profili di illegittimità di provvedimenti incontestatamente amministrativi espressione di un potere di natura marcatamente pubblicistica, declinandolo con riferimento a quelli privatistici (nella specie, societari), senza pertanto attrarre a sé la giurisdizione spettante al giudice ordinario;
- tale operazione ermeneutica può dar luogo, al più, ad un *error in iudicando*, ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.

Le sezioni unite hanno rigettato il ricorso e confermato la sentenza Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2024, n. 10136.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(7)

È illegittimo l'ordine di bonifica e di messa in sicurezza di aree inquinate emesso nei confronti del proprietario dell'area non responsabile.

Consiglio di Stato, sezione IV, 31 luglio 2026, n. 6152 – Pres. Carbone, Est. Santise

L'ordine di esecuzione di interventi su aree inquinate, ivi incluse le misure meno invasive come quelle volte a predisporre uno studio di analisi dei rischi sanitario e ambientale, può essere adottato, conformemente al principio «chi inquina paga», solo nei confronti del responsabile dell'inquinamento e non anche rispetto al mero proprietario dell'area non responsabile, che può scegliere se procedere volontariamente nel senso chiesto dall'amministrazione.

(8)

Sul sindacato della discrezionalità tecnica, sull'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio e della verificazione, sull'appello incidentale improprio e sull'ottemperanza all'ordinanza cautelare.

Consiglio di Stato, sezione V, 28 luglio 2026, n. 6126 – Pres. Caringella, Est. Rovelli

Nel sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali rese dalla commissione giudicatrice nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, il giudice amministrativo può verificare l'attendibilità, la coerenza logica, la correttezza metodologica e la non manifesta irragionevolezza dell'apprezzamento tecnico, ma non può sostituire una propria valutazione a quella dell'organo tecnico, né procedere ad una nuova attribuzione dei punteggi o ad un autonomo giudizio di maggiore meritevolezza delle offerte. Non è pertanto corretta la decisione che, pur formalmente esercitando un sindacato di legittimità, si traduca in una rivalutazione

sostitutiva del merito tecnico-amministrativo, riservato alla stazione appaltante.

Il principio del pieno accesso del giudice al fatto non implica la piena sostituibilità del giudice all'amministrazione nelle valutazioni tecniche. L'accertamento del fatto storico, della sua esistenza, consistenza e corretta rappresentazione è integralmente sindacabile dal giudice; resta invece riservata all'amministrazione la successiva attività di interpretazione, qualificazione e ponderazione tecnica del fatto medesimo, salvo che risulti inficiata da travisamento, errore manifesto, irragionevolezza o illogicità evidente.

La verificazione e la consulenza tecnica d'ufficio costituiscono strumenti istruttori finalizzati all'accertamento e alla comprensione del fatto tecnico rilevante per la decisione, ma non possono essere utilizzate per sostituire la valutazione tecnico-discrezionale riservata all'amministrazione o per supplire ad una mancata valutazione; in particolare, con riferimento agli appalti pubblici, non è consentito il ricorso a detti mezzi di valutazione della prova per operare una nuova graduazione comparativa delle offerte o una diversa attribuzione dei punteggi. Gli ausili istruttori sono ammissibili solo ai fini della verifica della correttezza dell'*iter* valutativo e dell'accertamento di eventuali errori macroscopici o travisamenti.

Nel processo amministrativo l'appello incidentale improprio è ammissibile quando sia proposto dalla parte parzialmente soccombente in primo grado al fine di ottenere la riforma dei capi della sentenza ad essa sfavorevoli. L'appello incidentale, se ritualmente e tempestivamente proposto, conserva la sua autonomia rispetto all'appello principale.

Non può configurarsi acquiescenza dell'amministrazione laddove la stessa abbia dato mera esecuzione all'ordinanza cautelare, trattandosi di adempimento imposto dalla provvisoria efficacia del comando giudiziale e, quindi, di comportamento privo di quel carattere volontario, libero e incompatibile con la successiva coltivazione delle proprie ragioni processuali che costituisce il necessario presupposto dell'acquiescenza.

(9)

Interdittiva antimafia e misure di prevenzione collaborativa in caso di agevolazione occasionale: principio di gradualità e motivazione.

Consiglio di Stato, sezione III, 23 luglio 2026, n. 6035 – Pres. Greco, Est. Prossomariti

È illegittima l'interdittiva antimafia che non rechi specifica valutazione in ordine all'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa *ex* art. 94-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, costituendo l'interdittiva *extrema ratio*, circoscritta alle situazioni più gravi di pericolo di condizionamento. Grava sull'amministrazione l'onere di motivare l'insussistenza delle condizioni per disporre tali misure e, quindi, l'idoneità della sola, più gravosa, misura interdittiva a fronteggiare il pericolo di infiltrazione.

In motivazione la sezione ha aggiunto che l'obbligo motivazionale sull'insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa:

i) non può ritenersi assolto in via implicita, poiché tale conclusione, se generalizzata, sterilizzerebbe la garanzia di un approccio graduale alla prevenzione antimafia;

ii) permane anche qualora l'operatore economico non si sia avvalso della facoltà di partecipare al procedimento amministrativo;

iii) può ritenersi assolto quando vengono messi in luce elementi che indichino un legame strutturale, organico o duraturo tra l'impresa e la criminalità organizzata, con riferimento alla continuità e stabilità dei rapporti con soggetti controindicati e, in particolare, al condizionamento della gestione aziendale.

(10)

Giustificazione dei costi di manodopera in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta economica.

T.r.g.a. Trento, 14 settembre 2026, n. 141 – Pres. Farina, Est. Cappellano

L'obbligo dell'operatore economico di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e di sostenere i relativi oneri previdenziali deriva dall'esecuzione della specifica commessa e deve essere rappresentato nell'offerta economica nella sua effettiva consistenza economica, non essendo sufficiente dimostrare di disporre, per ragioni estranee alla gara, di risorse fiscali o patrimoniali suscettibili di essere utilizzate per ridurre l'esborso complessivo, poiché si finirebbe per far apparire *ex post* come sostenibile un'offerta che, considerata nella propria struttura, presenta costi superiori a quelli esposti.

Al fine di sostenere il costo della manodopera nell'ambito dell'offerta economica, l'operatore economico può operare una compensazione tra crediti fiscali e debiti contributivi nei confronti degli enti impositori, a condizione che il credito invocato costituisca un'economia interna alla specifica offerta e che risulti in modo chiaro e specifico la correlazione tra il costo per oneri previdenziali e contributivi da affrontare e la quota di credito fiscale da porre in compensazione; in assenza di tale correlazione e stima dei costi specifici, non può ritenersi sufficiente che il credito astrattamente utilizzabile sia stato certificato dall'Agenzia delle entrate.

In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo del costo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale in relazione ai risultati che la stessa consente di raggiungere nel contesto del singolo affidamento. Non gli è consentito, invece, fare riferimento all'utile generale dell'impresa o alla complessiva situazione economica e patrimoniale della società, poiché ciò consentirebbe di presentare offerte in perdita confidando in risorse estranee alla specifica commessa e determinerebbe un'alterazione delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici.

(11)

Accesso difensivo alle generalità degli agenti verbalizzanti: la riservatezza non giustifica l'anonimato, il danno da ritardo va provato.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 31 agosto 2026, n. 14477 – Pres. Politi, Est. Viggiano

Il destinatario di un preavviso di accertamento di infrazione ha diritto di accedere alle generalità degli agenti verbalizzanti quando tale conoscenza sia funzionale all'esercizio del diritto di difesa; la tutela della riservatezza del pubblico dipendente non può, infatti, tradursi in un diritto all'anonimato opponibile all'accesso difensivo, non essendo sufficiente il mero richiamo a ipotetici rischi per l'incolumità del personale operante.
La mancata tempestiva ostensione dei nominativi degli agenti accertatori dell'infrazione non dimostra di per sé la causazione di un "danno grave, attuale e irreparabile al ricorrente" a carico del richiedente l'accesso, gravando su quest'ultimo l'onere di allegare e provare la lesione effettivamente subita.

(12)

Condono edilizio in Sicilia e ambito di operatività del silenzio-assenso paesaggistico.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 28 agosto 2026, n. 2399 – Pres. Savasta, Est. Commandatore

L'art. 17, comma 6, l.reg. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, implicitamente abrogato dalla l.reg. 5 aprile 2011, n. 5, nello stabilire, con riguardo al primo e secondo condono edilizio, la formazione del silenzio-assenso in caso di omessa

formulazione del parere degli enti di tutela entro i termini ivi stabiliti, non operava esclusivamente con riferimento al procedimento acceleratorio su iniziativa di parte mediante presentazione della perizia giurata, di cui ai commi 1-5 del citato art. 17, ma trovava applicazione in termini generali al subprocedimento consultivo, indipendentemente dal soggetto richiedente il parere (il comune o l'interessato).
Il meccanismo acceleratorio di formazione del silenzio-assenso disciplinato dall'art. 17, comma 6, l.reg. 16 aprile 2003, n. 4, stante la specialità del procedimento di condono, non è suscettibile di interpretazione estensiva, applicandosi solo al primo e secondo condono edilizio e non anche al terzo, adottato dopo la sua entrata in vigore.

Normativa e altre novità di interesse

(13)

Legge 29 settembre 2026, n. 169 – Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile (in G.U., serie generale, n. 227 del 30 settembre 2026);

(14)

Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 – Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (in G.U., serie generale, n. 227 del 30 settembre 2026);

(15)

Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168 – Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale (in G.U., serie generale, n. 226 del 29 settembre 2026);

(16)

Decreto legislativo 11 settembre 2026, n. 172 – Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* in materia di concessioni di derivazione d'acqua (in G.U., serie generale, n. 229 del 2 ottobre 2026);

(17)

Sull'obbligo della stazione appaltante, che ha inserito nel disciplinare di gara la clausola sociale, di pubblicare i dati del personale uscente ai fini della redazione del progetto di riassorbimento.

Delibera ANAC 9 settembre 2026, n. 330 – Parere precontenzioso in www.anticorruzione.it, sito istituzionale dell'ANAC

L'art. 2.1, lett. k), del Bando-tipo ANAC n. 1/2023 (aggiornato con la delibera n. 365/2025) prescrive che, in caso di previsione della clausola sociale, deve essere pubblicato dalla stazione appaltante l'elenco del personale da riassorbire.
L'ANAC ha osservato che, in assenza dell'indicazione della forza-lavoro dell'impresa uscente, del monte ore e del livello di inquadramento di ciascun lavoratore, i concorrenti – pur impegnandosi a garantire la stabilità occupazionale e l'assunzione prioritaria del personale in transito – non sono messi nelle condizioni di indicare le modalità concrete con cui assolvere a tale impegno, con incidenza sul contenuto del piano di riassorbimento

costituente, ai sensi dell'articolo 102 del d.lgs. n. 36 del 2023, il documento esplicativo delle concrete modalità di adempimento della clausola sociale.
È stato altresì rilevato che, in assenza delle suddette informazioni, il progetto di riassorbimento si tradurrebbe in un onere documentale meramente formale non basato su dati concreti ed effettivi del personale da riassorbire. Ne consegue che l'onere informativo grava sulla stazione appaltante anche quando la *lex specialis* non preveda la presentazione del progetto di riassorbimento a pena di esclusione. Il progetto conserva comunque la natura di elemento essenziale dell'offerta, la cui mancanza ne determina l'incompletezza.